

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5545 del 27/10/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2240 del 07/08/2015 Prot. Prov.le 71439/2015 intestata ad ALI GROUP S.R.L. per lo stabilimento di assemblaggio parti macchine da gelato sito nel Comune di Forlì, Via Cadore n. 65.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5807 del 27/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventisette OTTOBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2240 del 07/08/2015 Prot. Prov.le 71439/2015 intestata ad ALI GROUP S.R.L. per lo stabilimento di assemblaggio parti macchine da gelato sito nel Comune di Forlì, Via Cadore n. 65.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2240 del 07/08/2015 (Prot. Prov.le 71439/2015) avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ALI S.P.A. - Carpigiani Group, con sede legale in Comune di Milano (MI), Via Camperio n. 9 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di assemblaggio parti macchine da gelato, sito nel Comune di Forlì, Via Cadore n. 65”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 13/08/2015 con Atto Prot. Com.le 70421;

Atteso che la stessa è stata successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale DET-AMB-2017-1138 del 07/03/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/03/2017 e successivamente aggiornata e volturata in favore di ALI GROUP S.R.L. con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1266 del 13/03/2018, rilasciata dal SUAP in data 22/03/2018;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato B e relativa Planimetria “SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN STRATO SUPERFICIALE DEL SUOLO”, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in strato superficiale del suolo;

Vista la domanda di modifica sostanziale presentata dalla ditta allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 16/05/2022, acquisita al Prot. Com.le 55227 e da Arpaie al PG/2022/81975 del 17/05/2022, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Considerato che, per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, trattasi di una riorganizzazione del lay-out produttivo con adeguamento degli impianti di aspirazione esistenti e l'inserimento di nuovi punti di emissione;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 70443 del 16/06/2022, acquisita da Arpaie al PG/2022/100342, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che, a seguito di concessione proroga, in data 03/08/2022 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 90153 e da Arpaie al PG/2022/129480 del 04/08/2022;

Dato atto che, relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 100367 del 01/09/2022, acquisita da Arpaie al PG/2022/143511 del 02/09/2022, il Responsabile della P.O. del Servizio Ambiente e Urbanistica del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di modifica non sostanziale dell'AUA in oggetto riguardante la riorganizzazione del layout produttivo con relativo adeguamento degli impianti di aspirazione esistenti, aggiunta di nuovi punti di emissione in atmosfera e aggiunta di un capannone copriscopri adibito a stoccaggio materiali; vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Tecnico competente in acustica ambientale da cui si evince che l'attività svolta in via Cadore, 65, anche con la modifiche apportate, rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione*

previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59.”;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 26/10/2022, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A.

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2240 del 07/08/2015 (Prot. Prov.le 71439/2015) avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ALI S.P.A. - Carpigiani Group, con sede legale in Comune di Milano (MI), Via Camperio n. 9 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di assemblaggio parti macchine da gelato, sito nel Comune di Forlì, Via Cadore n. 65”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 13/08/2015 con Atto Prot. Com.le 70421, così come successivamente aggiornata e volturata in favore di ALI GROUP S.R.L., **come segue**:

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO A “Emissioni in atmosfera” con l'ALLEGATO A “Emissioni in atmosfera” parte integrante e sostanziale del presente atto.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 “Approvazione assetto organizzativo generale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna (Arpae)” e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l’incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta i non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2240 del 07/08/2015 (Prot. Prov.le 71439/2015)** avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ALI S.P.A. - Carpigiani Group, con sede legale in Comune di Milano (MI), Via Camperio n. 9 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di assemblaggio parti macchine da gelato, sito nel Comune di Forlì, Via Cadore n. 65”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 13/08/2015 con Atto Prot. Com.le 70421, così come successivamente aggiornata e volturata in favore di ALI GROUP S.R.L., **come segue**:
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A “Emissioni in atmosfera” con l'ALLEGATO A “Emissioni in atmosfera” parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2240 del 07/08/2015 (Prot. Prov.le 71439/2015).
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2240 del 07/08/2015 (Prot. Prov.le 71439/2015) e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 2240 del 07/08/15 prot. n. 71439/15, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 13/08/15 P.G.N. 70421, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione dirigenziale DET-AMB-2017-1138 del 07/03/17, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/03/17 prot. n. 22971;
- determinazione dirigenziale DET-AMB-2018-1266 del 13/03/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 22/03/18 prot. n. 25037.

L'istanza di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto è inerente alla riorganizzazione del lay-out produttivo con adeguamento degli impianti di aspirazione esistenti e all'inserimento di nuovi punti di emissione, come di seguito indicato:

- l'emissione E1 "Assemblaggio e preparazione teste frigo" sarà dismessa, l'impianto di aspirazione sarà scollegato dalle postazioni precedentemente servite, sarà mantenuto il motore e la tubazione di espulsione per eventuali futuri utilizzi; le postazioni di saldatura saranno collegate al nuovo punto di emissione E17;
- l'emissione E2 "Saldatura per assemblaggio gruppi valvole" sarà ridenominata "Montaggio meccanico e collaudo riscaldatori", è prevista l'aggiunta di una captazione aggiuntiva e la contestuale eliminazione di una postazione di assemblaggio, saranno inoltre servite le seguenti nuove postazioni:
 - A - puntatura elettrica (punzonatrice semiautomatica), precedentemente servita dalla captazione B dell'emissione E8, dalla quale verrà scollegata;
 - M - postazione adibita all'attività di collaudo dei riscaldatori precedentemente servita dalla captazione E dell'emissione E8, dalla quale verrà scollegata; l'attività di applicazione delle resistenze sui riscaldatori, svolta in questa postazione, non subirà modifiche rispetto a quanto precedentemente autorizzato;

Le postazioni aspirate, 11 in totale, saranno ubicate in una posizione diversa rispetto alla precedente planimetria, il camino della emissione invece sarà nella medesima posizione, le caratteristiche della emissione (portata, durata, altezza) non subiranno modifiche;

- l'impianto di aspirazione di cui alla emissione E6 "Preparazione vasche" sarà completamente modificato, a seguito del rifacimento delle tubazioni e dei relativi punti di captazione, spostamento e rifacimento del camino, con aumento del valore di portata da 5.000 Nm³/h a 12.000 Nm³/h: l'impianto così modificato servirà una nuova linea di pre-assemblaggio (n. 5 postazioni aspirate) che prevede essenzialmente attività di saldatura, saldobrasatura e stagnatura compresa una postazione per la scuola di saldatura e una captazione per il forno Essiccazione resistenze (ex emissione E16, che sarà dismessa). L'emissione sarà ridenominata "Preassemblaggio ed essiccazione resistenze". La postazione di avvolgitura manuale sarà spostata in altro reparto adiacente e collegata al punto di emissione E8;
- l'impianto di aspirazione di cui alla emissione E7 "Assemblaggio e preparazione teste frigo", ridenominata "Preassemblaggio", sarà ridimensionato in termini di postazioni captate, che saranno scollegate e servite dal nuovo impianto E17 (ex G-H-L-M-I); oltre alle postazioni esistenti di preassemblaggio (preparazione teste) sarà inserita la postazione di saldatura TIG robotizzata, precedentemente collegata all'emissione E8 (A- Robot: Saldatura TIG). Il camino della emissione sarà nella medesima posizione, le caratteristiche della emissione (portata, durata, altezza) non subiranno modifiche;
- l'emissione E8 "Saldatura camera inox e collaudo resistenze riscaldatori" sarà ridenominata "Avvolgitura" in considerazione del fatto che ad essa saranno collegate n. 2 postazioni adibite all'avvolgitura semiautomatica dei tubi (di cui una precedentemente servita dalla captazione B della emissione E6). Le postazioni precedentemente servite saranno spostate in altri impianti e collegate quindi ad altre emissioni, ovvero la postazione A in E7, la B in E2 e la G in E17. Il camino della emissione

sarà nella medesima posizione, le caratteristiche della emissione (portata, durata, altezza) non subiranno modifiche;

- l'impianto e relativa emissione E11 "Avvolgitura automatica" saranno spostati in un'altra area dello stabilimento, senza ulteriori variazioni rispetto a quanto autorizzato;
- per quanto concerne l'emissione E12 "Verniciatura", si richiede la modifica delle modalità di controllo, ovvero l'effettuazione dei monitoraggi periodici annuali in sostituzione della tenuta di un registro su cui annotare i consumi di prodotti vernicianti;
- l'emissione E14 "Preparazione vasche" sarà ridenominata "Presse stagnatura" con le modifiche di seguito indicate. Attualmente sono presenti n°8 presse di stagnatura servite da n° 16 punti di captazione, a seguito dell'aggiunta di n°4 nuove presse di stagnatura l'impianto sarà implementato con un nuovo punto di emissione aggiuntivo E18, andando così a suddividere le 12 presse su due impianti distinti: le presse che saranno aspirate dal punto di emissione E14 saranno n°6, sarà così migliorata la captazione degli inquinanti. La scelta di avere n°2 impianti distinti è dettata anche dalle necessità aziendali di avere un impianto modulare, in quanto non tutte le presse saranno sempre operative, se non durante i momenti di picco produttivo. Il camino della emissione sarà nella medesima posizione, le caratteristiche della emissione (portata, durata, altezza) non subiranno modifiche;
- nuova emissione E17 "Preassemblaggio" derivante dalle aspirazioni poste sulle postazioni di saldatura precedentemente collegate alla emissione E7 (ex G-H-L-M-I) e sulla postazione di saldatura robotizzata TIG precedentemente collegata alla emissione E8 (ex G);
- nuova emissione E18 "Presse stagnatura" derivante dalle captazioni poste su n. 6 presse di stagnatura. L'emissione è del tutto analoga alla emissione E14, alla cui descrizione si rimanda;
- nuova emissione E19 "Lavaggio vasche" derivante da una macchina di lavaggio con sgrassanti alcalini, del tutto simile a quella di cui al punto di emissione già autorizzato E13 "Lavaggio vasche". La nuova macchina non funzionerà a pieno regime, ma sarà utilizzata in sostituzione di quella esistente in caso di malfunzionamenti oppure per sopperire ai picchi lavorativi;
- sarà aggiunto un ulteriore impianto di refrigerazione delle presse da cui un nuovo camino di espulsione di aria calda, che va ad aggiungersi a quello esistente E15 "Raffreddamento presse". I due camini saranno quindi identificati con la denominazione E15a e E15b;
- eliminazione della emissione E16 "Essiccazione resistente" in quanto, come sopra riportato, il forno di essiccazione sarà collegato all'impianto di aspirazione di cui alla emissione E6.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto relativamente alle emissioni nuove e modificate i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività similari già presenti nello stabilimento, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'aggiornamento della autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle modifiche richieste dalla Ditta, ha espresso le seguenti valutazioni:

- emissione E2 "Montaggio meccanico e collaudo riscaldatori" - le attività di puntatura elettrica e saldobrasatura sono comprese al punto 4.13.20 "Saldatura" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce valori limite per i parametri polveri (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto espressi come NO₂ (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), e al punto 2. "Brasature e saldobrasature

(dolci o forti)” dell'allegato 4.29 “Saldatura di oggetti e superfici metalliche” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite pari a 10 mg/Nmc per il parametro polveri e 100 mg/Nmc per il parametro Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale). L’attività di applicazione delle resistenze sui riscaldatori mediante silicone è ricompresa all'allegato 4.14 “Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite pari a 50 mg/Nmc per il parametro Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale). Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applicano i valori limite in emissione più restrittivi di seguito riportati:

Inquinante	Limite di concentrazione
Materiale Particellare	10 mg/Nmc
Ossidi di Azoto	5 mg/Nmc
Monossido di carbonio	10 mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50 mg/Nmc

La Ditta dovrà effettuare la messa in esercizio dell’emissione modificata e tre monitoraggi in fase di messa a regime; successivamente il monitoraggio sarà effettuato con una periodicità almeno annuale;

- emissione E6 “Preassemblaggio ed essiccazione resistenze” - le attività di saldatura, saldobrasatura e stagnatura sono comprese al punto 4.13.20 “Saldatura” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce valori limite per i parametri polveri (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto espressi come NO₂ (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), e al punto 2. “Brasature e saldobrasature (dolci o forti)” dell'allegato 4.29 “Saldatura di oggetti e superfici metalliche” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite pari a 10 mg/Nmc per il parametro polveri e 100 mg/Nmc per il parametro Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale). Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applicano i valori limite in emissione più restrittivi di seguito riportati:

Inquinante	Limite di concentrazione
Materiale Particellare	10 mg/Nmc
Ossidi di Azoto	5 mg/Nmc
Monossido di carbonio	10 mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	100 mg/Nmc

Per quanto concerne il forno di essiccazione resistenze si evidenzia che nella precedente autorizzazione l’emissione che derivava da tale impianto (ex E16) era stata considerata non soggetta ad autorizzazione “in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., non rientra nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti”: considerato che tale impianto e relativa attività sono invariate, si ritiene tuttora valida la precedente valutazione. La Ditta dovrà effettuare la messa in esercizio dell’emissione modificata e tre monitoraggi in fase di messa a regime; successivamente il monitoraggio sarà effettuato con una periodicità almeno annuale;

- emissione E7 “Preassemblaggio” - le attività le attività di saldatura, saldatura TIG, saldobrasatura e stagnatura sono comprese al punto 4.13.20 “Saldatura” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce valori limite per i parametri polveri (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto espressi

come NO₂ (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), e al punto 2. “Brasature e saldobrasature (dolci o forti)” dell'allegato 4.29 “Saldatura di oggetti e superfici metalliche” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite pari a 10 mg/Nmc per il parametro polveri e 100 mg/Nmc per il parametro Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale). Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applicano i valori limite in emissione più restrittivi di seguito riportati:

Inquinante	Limite di concentrazione
Materiale Particellare	10 mg/Nmc
Ossidi di Azoto	5 mg/Nmc
Monossido di carbonio	10 mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	100 mg/Nmc

La Ditta dovrà effettuare la messa in esercizio dell'emissione modificata e tre monitoraggi in fase di messa a regime; successivamente il monitoraggio sarà effettuato con una periodicità almeno annuale;

- emissione E8 “Avvolgitura” - l'attività di stagnatura è compresa al punto 4.13.20 “Saldatura” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce valori limite per i parametri polveri (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto espressi come NO₂ (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), e al punto 2. “Brasature e saldobrasature (dolci o forti)” dell'allegato 4.29 “Saldatura di oggetti e superfici metalliche” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite pari a 10 mg/Nmc per il parametro polveri e 100 mg/Nmc per il parametro Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale). Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applicano i valori limite in emissione più restrittivi di seguito riportati:

Inquinante	Limite di concentrazione
Materiale Particellare	10 mg/Nmc
Ossidi di Azoto	5 mg/Nmc
Monossido di carbonio	10 mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	100 mg/Nmc

La Ditta dovrà effettuare la messa in esercizio dell'emissione modificata e tre monitoraggi in fase di messa a regime; successivamente il monitoraggio sarà effettuato con una periodicità almeno annuale;

- emissione E17 “Preassemblaggio” - le attività le attività di saldatura, saldatura TIG, saldobrasatura e stagnatura sono comprese al punto 4.13.20 “Saldatura” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce valori limite per i parametri polveri (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto espressi come NO₂ (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), e al punto 2. “Brasature e saldobrasature (dolci o forti)” dell'allegato 4.29 “Saldatura di oggetti e superfici metalliche” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite pari a 10 mg/Nmc per il parametro polveri e 100 mg/Nmc per il parametro Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale). Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applicano i valori limite in emissione più restrittivi di seguito riportati:

Inquinante	Limite di concentrazione
------------	--------------------------

Materiale Particellare	10 mg/Nmc
Ossidi di Azoto	5 mg/Nmc
Monossido di carbonio	10 mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	100 mg/Nmc

La Ditta dovrà effettuare la messa in esercizio dell'emissione nuova e tre monitoraggi in fase di messa a regime; successivamente il monitoraggio sarà effettuato con una periodicità almeno annuale;

- emissione E18 "Presse stagnatura" - trattasi di accoppiamento serpentina-vasca tramite apposite presse, l'accoppiamento è realizzato mediante fusione della lega brasante: in considerazione di quanto già stabilito per l'emissione E14 già autorizzata, si ritiene che l'attività possa essere compresa al punto 4.13.20 "Saldatura" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce valori limite per i parametri polveri (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto espressi come NO₂ (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), e al punto 2. "Brasature e saldobrasature (dolci o forti)" dell'allegato 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite pari a 10 mg/Nmc per il parametro polveri e 100 mg/Nmc per il parametro Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale). Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applicano i valori limite in emissione più restrittivi di seguito riportati:

Inquinante	Limite di concentrazione
Materiale Particellare	10 mg/Nmc
Ossidi di Azoto	5 mg/Nmc
Monossido di carbonio	10 mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	100 mg/Nmc

La Ditta dovrà effettuare la messa in esercizio dell'emissione nuova e tre monitoraggi in fase di messa a regime; successivamente il monitoraggio sarà effettuato con una periodicità almeno annuale;

- emissione E19 "Lavaggio vasche" - si tratta di emissione del tutto simile a quella di cui alla emissione E13 già autorizzata, per cui si ritiene di stabilire le medesime condizioni: l'attività è compresa al punto 4.13.28 "Sgrassaggi alcalini" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel quale si fissa un valore limite pari a 5 mg/Nmc per l'inquinante "Sostanze alcaline (esprese come Na₂O)", e all'Allegato 4.32 "Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti non contenenti solventi" alla DGR 2236/09 e s.m.i., nel quale si stabiliscono i seguenti valori limite: "Sostanze alcaline (esprese come Na₂O)" pari a 5 mg/Nmc, "Fosfati (espressi come PO₄³⁻)" pari a 5mg/Nmc e "Ammoniaca e ione ammonio (espresso come NH₄⁺)" pari a 5 mg/Nmc. Verificata la scheda di sicurezza del prodotto utilizzato, si prescrive il solo limite per l'inquinante "Sostanze alcaline (esprese come Na₂O)" pari a 5 mg/Nmc. Rilevato altresì che i criteri regionali ex CRIAER di cui al punto 4.13.28 sopraccitato prevedono per tale lavorazione l'installazione di un impianto di assorbimento con le caratteristiche indicate nell'Allegato 3, tenuto conto che tale emissione ha una portata limitata pari a 600 Nmc/h, quindi uno scarso impatto atteso, si ritiene accettabile l'assenza del suddetto impianto a condizione che sia rispettata la seguente prescrizione: "Qualora dalle analisi di messa a regime della emissione E19 non risultasse un valore di emissione di Sostanze alcaline che rispetti il valore limite con un ampio margine di sicurezza, la Ditta dovrà installare un idoneo impianto di abbattimento, previa comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13". La Ditta dovrà effettuare la messa in esercizio dell'emissione nuova e tre monitoraggi in fase di messa a regime; successivamente il monitoraggio sarà effettuato con una periodicità almeno annuale;
- emissione E14 "Presse stagnatura" - considerato che l'unica modifica è una diminuzione delle presse

sottoposte ad aspirazione, si confermano le condizioni e i valori limite indicati nella precedente autorizzazione;

- emissioni E15a e E15b “Raffreddamento presse” - tali emissioni sono derivanti da sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all’umidità ed altre condizioni attinenti al microclima ei tali ambienti, e pertanto, ai sensi dell’art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto;
- per quanto riguarda la saldatura inox, svolta solo nelle postazioni collegate alle emissioni E2, E6, E7 e E17, in relazione alla presenza di Cromo VI e Nichel (sostanze di cui alla tabella A1 della parte II dell’allegato I alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e all’eventuale superamento della soglia di rilevanza (così come definita all’art. 268 comma 1 lettera v del D.Lgs. 152/06 e smi) fissata nella citata tabella A1 per le sostanze individuate prima dell’impianto di abbattimento, considerate le valutazioni effettuate in tal senso nelle precedenti istruttorie, tenuto conto che il consumo di materiale di apporto subirà un aumento contenuto, passando da n. 2.000 a n. 2.500 elettrodi/anno (corrispondenti, secondo le indicazioni della ditta, ad un consumo in peso rispettivamente di 24 e 30 kg/anno), si ritiene plausibile che continui a non essere superata la soglia di rilevanza in questione e pertanto non si fissano i valori limite di emissione per Cr (VI) e Ni;
- in relazione alle modifiche apportate dal D.lgs. 102/2020 alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006, con particolare riferimento all’inserimento del comma 7 bis dell’art. 271 che prevede specifiche disposizioni volte alla limitazione ed alla sostituzione delle sostanze caratterizzate da elevati livelli di pericolosità, preso atto che la Ditta ha segnalato l’utilizzo di due “sostanze classificate”, il bisfenolo A contenuto in un isolante elettrico (Elan-tron W363 blue) con consumi massimi di 500 g/anno e l’ottametilciclotetrasilossano contenuto in due sigillanti (Dow Corning 738 electrical sealant e CAF 730) con consumi massimi di 205 g/anno, tenuto che si tratta di sostanze già inutilizzate in quantità inferiori a quelle indicate nella determinazione della Regione Emilia-Romagna Num. 14471 del 30/07/2021 avente per oggetto “Indicazioni operative per l’attuazione degli adempimenti concernenti la limitazione dell’utilizzo di determinate sostanze pericolose (art. 271, comma 7bis del d.lgs 152/2006)”, si evidenzia che non sono stati forniti elementi sufficienti per svolgere le valutazioni relative all’adeguamento alla prescrizione dell’art. 271 comma 7 bis e pertanto tale adeguamento dovrà essere svolto a seguito della domanda di autorizzazione che la Ditta dovrà presentare entro il 1° gennaio 2025 ai sensi di quanto stabilito dall’art. 3 comma 3 del D.Lgs 102/2020, invitando la Ditta a svolgere le valutazioni sulla base delle informazioni reperibili su schede di sicurezza aggiornate e pertanto recenti;
- si provvede altresì a correggere alcuni errori materiali contenuti nell’Allegato A alla precedente AUA, relativi alla altezza della emissione E14, che è pari a 8 metri, e alla durata della emissione E8, che è pari a 8 ore/giorno;
- ai fini di una corretta gestione degli impianti di abbattimento installati sulle emissioni esistenti E9 ed E12, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell’Allegato VI “Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni” alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., si propone di prescrivere:
 - gli impianti di abbattimento installati sulle emissioni esistenti E9 ed E12 devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell’impianto di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell’Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell’impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui al precedente Allegato A all’Autorizzazione Unica Ambientale.

Il Comune di Forlì, coinvolto all’interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all’aggiornamento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall’art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l’istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell’endoprocedimento sopra riportate, ha consentito di

aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 2240 del 07/08/15 prot. n. 71439/15, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 13/08/15 P.G.N. 70421, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione dirigenziale DET-AMB-2017-1138 del 07/03/17, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/03/17 prot. n. 22971;
- determinazione dirigenziale DET-AMB-2018-1266 del 13/03/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 22/03/18 prot. n. 25037;

e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 16/05/2022 P.G.N. 55227, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

- 1 Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E15A - RAFFREDDAMENTO PRESSE

EMISSIONE E15B - RAFFREDDAMENTO PRESSE

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità ed altre condizioni attinenti al microclima ei tali ambienti, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

- 2 Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

IT1 – IMPIANTO TERMICO CIVILE (350 kW, a metano)

IT2 – IMPIANTO TERMICO CIVILE (350 kW, a metano)

IT3 – IMPIANTO TERMICO CIVILE (70 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

- 1 Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di fabbricazione macchine per la gelateria e pasticceria **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E2 – MONTAGGIO MECCANICO E COLLAUDO RISCALDATORI:

A - PUNTATURA ELETTRICA (PUNZONATRICE SEMIAUTOMATICA)

B-C-D-E-F-G-H-I-L - SALDOBRASTURA

M - COLLAUDO RESISTENZE RISCALDATORI

Portata massima	14.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E6 – PREASSEMBLAGGIO ED ESSICCATURA RESISTENZE:

- A - ASSEMBLAGGIO MONTAPANNA**
- B - ESSICCAZIONE RESISTENZE (FORNO CR)**
- C-D - PREPARAZIONE TESTE**
- E - SCUOLA DI SALDATURA**

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come COT)	100	mg/Nmc

EMISSIONE E7 – PREASSEMBLAGGIO:

- A - ROBOT SALDATURA TIG**
- B-C-D-E-F - PREASSEMBLAGGIO**

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come COT)	100	mg/Nmc

EMISSIONE E8 – AVVOLGITURA - AVVOLGITRICE SEMI-AUTOMATICA

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come COT)	100	mg/Nmc

EMISSIONE E9 – SMERIGLIATURA PER PULIZIA VASCHE

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E10 – DECAPAGGIO

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nmc
--	---	--------

EMISSIONE E11 – AVVOLGITURA AUTOMATICA

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come COT)	100	mg/Nmc

EMISSIONE E12 – VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a carboni attivi

Portata massima	16.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E13 – LAVAGGIO VASCHE

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc
--	---	--------

EMISSIONE E14 – PRESSE STAGNATURA (N. 6 POSTAZIONI DI PRESSATURA)

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come COT)	100	mg/Nmc

EMISSIONE E17 – PREASSEMBLAGGIO:

A - ROBOT SALDATURA TIG B-C-D-E-F - PREASSEMBLAGGIO

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come COT)	100	mg/Nmc

EMISSIONE E18 – PRESSE STAGNATURA (N. 6 POSTAZIONI DI PRESSATURA)

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come COT)	100	mg/Nmc

EMISSIONE N. 19 – LAVAGGIO VASCHE

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc
--	---	--------

- 2 Relativamente alla **emissione E12**, i carboni attivi dell'impianto di abbattimento dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del peso iniziale. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate nel registro di cui al successivo punto 10.
- 3 Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E9 ed E12** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 10.

- 4 Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile all’indirizzo [Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera](#). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- 5 La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissioni modificate E2, E6, E7, E8** ed alle **emissioni nuove E17, E18 e E19**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- 6 **Entro 60 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- 7 Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni modificate E2, E6, E7, E8** ed alle **emissioni nuove E17, E18 e E19** e per un periodo di 10 giorni, la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell’ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
- 8 La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E2, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E17, E18 e E19** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
- 9 In relazione alle modifiche apportate dal D.lgs. 102/2020 alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006, con particolare riferimento all’inserimento del comma 7 bis dell’art. 271 che prevede specifiche disposizioni volte alla limitazione ed alla sostituzione delle **sostanze caratterizzate da elevati livelli di pericolosità**, preso atto che la Ditta ha segnalato l’utilizzo di due “sostanze classificate”, il bisfenolo A contenuto in un isolante elettrico (Elan-tron W363 blue) con consumi massimi di 500 g/anno e l’ottametilciclotetrasilossano contenuto in due sigillanti (Dow Corning 738 electrical sealant e CAF 730) con consumi massimi di 205 g/anno, ai fini dell’adeguamento a quanto stabilito dal comma 7 bis dell’art. 271 la Ditta dovrà presentare apposita domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 ai sensi di quanto stabilito dall’art. 3 comma 3 del D.Lgs 102/2020.
- 10 Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell’Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotate le operazioni di sostituzione/manutenzione del sistema di abbattimento a carboni attivi, come richiesto al precedente punto 2. relativamente alla **emissione E12**;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E9 ed E12**, così come richiesto al precedente punto 3.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.